Città metropolitana di Venezia

CITTA' DI VENEZIA

Città di Chioggia

Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

Ufficio periferico istituito presso la Città metropolitana di Venezia
per gli ambiti di unità di rete del Veneto orientale e centro-meridionale

Determinazione N. 59 / 2025
Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE AD ATVO S.P.A. ALLE MODIFICHE DEI SERVIZI EXTRAURBANI, PER L'AMBITO DI UNITÀ DI RETE DEL VENETO ORIENTALE, VARIAZIONE PERCORRENZA DELLA LINEA 5 "CONCORDIA - PORTOGRUARO - PORTOVECCHIO - TEGLIO - FOSSALTA - VILLANOVA" - LR 25/1998 ART. 4 COMMA 2 LETTERA A) E ART.8 COMMA 2**

Il dirigente

Visti:

i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

iii la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l'art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;

v la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

vi il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;

vii i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 71 del 19/12/2023, relativo al conferimento di incarico di Direttore generale della Città metropolitana di Venezia, in particolare con attribuzione dell'incarico

stesso all'ing. Nicola Torricella;

ix l'ordine di servizio n. 1/2024 del 22/03/2024, prot. n. 19499 con cui è stato individuato il dirigente del Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;

x il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025, relativo al conferimento di incarichi di direzione nella macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, in particolare con attribuzione all'arch. Alberta Parolin dell'incarico di dirigente del Servizio Trasporti e Autoparco;

vista la deliberazione n. 22 del 20/12/2024, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025 – 2027 e aggiornato il documento unico di programmazione (DUP);

visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con particolare riferimento alla Sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione", e alla Sottosezione "Programmazione per la prevenzione della corruzione", che prevede le misure:

- Mis. Z02: il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti;
- Mis Z10: assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del soggetto firmatario e del RdP;
- Mis Z20A: si dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario arch Alberta Parolin, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025;

visti:

i l'art. 4 comma 2 lettera a) della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 in materia di trasporto pubblico locale, che definisce i servizi minimi;

ii l'art. 8 comma 2 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25, in particolare lett. a), in merito alle funzioni delegate alle province;

premesso che:

i la Regione con la D.G.R. n. 2048 del 19/11/2013 ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e di navigazione, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) con gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;

ii in data 10/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia), Comune di Venezia e Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di Governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano;

iii con delibera dell'Assemblea dell'Ente di governo n. 14 del 12/10/2023 la citata convenzione è stata rinnovata per ulteriori 10 anni;

iv in data 10/12/2013 sono state sottoscritte le Convenzioni tra la Provincia di Venezia ed i Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di TPL;

viste:

i la DGR 2333/2013, con cui la Regione Veneto ha preso atto della convenzione sopra citata finalizzata alla gestione associata delle funzioni dei servizi di TPL ricadenti nel bacino veneziano, ed ha stabilito che l'Ente di governo costituisce "Autorità competente" nella zona geografica delimitata dal relativo bacino territoriale ottimale ed omogeneo, la cui operatività è stata fissata a partire dal 01/01/2014;

ii la deliberazione n. 1 dell'Assemblea dell'Ente di governo del 07/04/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'Ente di governo ai sensi dell'art. 18 della citata

Convenzione;

iii la deliberazione n. 13 dell'Assemblea dell'Ente di governo del 15/12/2014 ha stabilito di affidare ad ATVO S.p.a. la gestione, in regime di concessione, dei servizi di TPL, per l'ambito di unità di rete del Veneto orientale, mediante procedura di gara c.d. "a doppio oggetto";

visto il contratto di servizio stipulato con ATVO S.p.A. in data 30/06/2017, prot. n. 58111/2017, che regolamenta l'esercizio dei servizi minimi extraurbani nell'ambito dell'unità di rete del Veneto orientale e dei servizi urbani dei comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave, secondo quanto sancito dalle convenzioni sopra citate;

premesso che:

i la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;

ii l'atto organizzativo n. 17 che emana il provvedimento n. 19 del 24/07/2023, del Segretario Generale con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ed ha indicato:

- il Servizio trasporti e autoparco, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- il dirigente dell'Area mobilità, Servizio trasporti e autoparco quale responsabile del procedimento;

vista l'istanza protocollo n. 3815 del 08/09/2025, acquisita al protocollo C.m. 61090 del 08/09/2025, con la quale l'azienda ATVO S.p.A. chiede l'autorizzazione alle modifiche del servizio per la linea 5 "Concordia – Portogruaro – Portovecchio – Teglio Veneto – Fossalta – Villanova", a seguito della riapertura al traffico del tratto di strada sottostante il cavalcavia autostradale che collega via Ponte di Covra con via Venerio, in località Portovecchio, nel territorio comunale di Portogruaro, come di seguito specificato:

- percorrenza dismessa (direzione Teglio Veneto): strada provinciale n. 463, svolta a sinistra su via Bertaldo, svolta a sinistra su via Ponte di Covra (prima del sottopasso autostradale), svolta a destra su via Venerio; in direzione opposta la percorrenza risultava la medesima;
- nuova percorrenza richiesta (direzione Teglio Veneto): strada provinciale n. 463, svolta a sinistra su via Bertaldo, prosecuzione su via Bertaldo sino alla località Portovecchio; in direzione opposta la percorrenza risulta non modificata;

visto che l'instradamento originario non è percorribile, a causa della pericolosità della svolta tra via Ponte di Covra e via Venerio, a seguito dei lavori di rifacimento del sottopasso autostradale, che hanno portato al restringimento della carreggiata del tratto di via Ponte di Covra e la conseguente impossibilità di manovra degli autobus;

visto, inoltre, che la percorribilità di via Ponte di Covra nella sua interezza, dal raccordo con la SP463 alla località di Portovecchio, non è possibile poiché l'intersezione tra via Ponte di Covra e la SP463 non offre, in entrambe le direzioni, sufficiente visibilità agli autobus in svolgimento della manovra di svolta, e si rende quindi necessaria la modifica dell'instradamento sopra descritta;

visto che, a seguito della variazione di instradamento, si rende necessario lo spostamento della fermata lungo via Venerio in località Portovecchio per la sola direzione Teglio Veneto, non più raggiunta dalla nuova percorrenza, e che, ai sensi della L.R. 25/98, art. 8, comma 2, lett. l) si è individuata la fermata qui di seguito indicata:

Cod.	Prov.	Comune	Località e via	Coord. X	Coord. Y	Denominazione e	Direzione

fermata				(Gauss-Boaga Ovest)	(Gauss-Boaga Ovest)	riferimento	
027029069b	VE	Portogruaro	Portovecchio via Bertaldo	1.798.896,00	5.079.442,00	Portovecchio alt civ 1	Teglio Veneto

considerato di accogliere le modifiche richieste dall'azienda di trasporto a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e che non risultino penalizzazioni all'utenza;

dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 30 giorni, al netto delle interruzioni del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1 di autorizzare l'azienda ATVO S.p.A., con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza IV Novembre 8, ad effettuare le modifiche del servizio per la linea 5 "Concordia – Portogruaro – Portovecchio – Teglio Veneto – Fossalta – Villanova" come in premessa specificate ed il conseguente spostamento della fermata su via Bertaldo.

Le modifiche richieste non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico del contratto in corso e non dovranno risultare penalizzazioni all'utenza.

Allegato: posizione nuova fermata

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente